

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

Art. 7

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6 bis, della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell'entrata in vigore della presente norma.